COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

SERVIZIO: TECNICO MANUTENTIVO

N. 232 Reg. Anno 2014

Oggetto: Procedura negoziata per appalto progettazione e costruzione Sciovia Cui Dariolo – Ricorso al TAR – Udienza finale di merito – Liquidazione parcella studio legale

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno undici del mese di dicembre nell'anno duemilaquattordici

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nominato con provvedimento del Sindaco in data 26.05.2014, ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 05.08.2014 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2014;

Accertata la disponibilità effettiva relativamente all'intervento di spesa riportato nella parte dispositiva della presente determinazione.

Premesso che con deliberazione n. 33 del 31.05.2012, esecutiva, la Giunta Comunale ha stabilito di costituirsi nel giudizio promosso al T.A.R. Piemonte dalla srl CCM FINOTELLO con ricorso in data 18.05.2012 notificato il 23.05.2012 per l'annullamento previa sospensione del verbale di gara in data 19.04.2012 della procedura negoziata per l'appalto della progettazione esecutiva e costruzione sciovia monoposto in Loc. Cui Dariolo, della comunicazione n.1377 di prot. del 04.05.2012, della aggiudicazione provvisoria e della aggiudicazione definitiva dell'appalto alla spa LEITNER autorizzando il Sindaco a sottoscrivere il relativo atto di costituzione;

Che con tale atto è stato nominato difensore del Comune nel suddetto giudizio innanzi al T.A.R. l'Avv. Elisabetta Mariotti con studio in Milano e l'Avv. Simona Rostagno con studio in Torino domiciliatario imputando le spese legali e processuali occorrenti quantificate in presunti € 3.000= oltre a contributo previdenziale ed IVA ai fondi previsti all'intervento 2060201 cap.7 RP del bilancio corrente;

Che il T.A.R. per il Piemonte con ordinanza n.383/2012 in data 20.06.2012 ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati;

Che con deliberazione n.39 del 06.07.2012, esecutiva, la Giunta Comunale ha stabilito di costituirsi nel giudizio in appello cautelare promosso al Consiglio di Stato ex art. 62 cpa dalla srl CCM FINOTELLO con ricorso in data 28.06.2012 notificato il 05.07.2012 per l'annullamento dell'ordinanza del TAR Piemonte n.383/2012 in data 20.06.2012 emessa in relazione al predetto ricorso R.G. n.567/2012, autorizzando il Sindaco a sottoscrivere il relativo atto di costituzione;

Che con tale atto è stato nominare difensore del Comune nel suddetto giudizio innanzi al Consiglio di Stato l'Avv. Elisabetta Mariotti con studio in Milano e gli Avv. Pierluigi Mantini e Nicola Marcone con studio in Roma domiciliatari imputando le spese legali e processuali occorrenti quantificate in presunti € 5.500= spese generali, contributo previdenziale ed IVA compresi ai fondi previsti all'intervento 1010201 cap.13 del bilancio corrente;

Che il Consiglio di Stato con ordinanza in data 31.07.2012 ha respinto l'appello (R.G. n. 5016/2012) e condannato la ricorrente CCM Finotello srl al pagamento delle spese della fase cautelare liquidate in favore del Comune di € 1.500=;

Che l'udienza pubblica per la discussione nel merito del ricorso al TAR Torino si è svolta in data 12.03.2014;

Che il TAR Piemonte sezione seconda con sentenza n. 440/2014 pubblicata in data 14.03.2014 e depositata in segreteria in data 27.03.2014, il ricorso presentato dalla srl CCM FINOTELLO in data 18.05.2012 è stato definitivamente respinto nel merito, con spese ed onorari di giudizio compensati tra le parti;

Vista la parcella in data 17.04.2014 di € 462,28 Cassa Prev. ed IVA compresi presentata dallo studio legale Rostagno-Zanino di Torino che ha difeso il Comune di Malesco nel suddetto giudizio di merito;

Ritenuto che detta parcella è regolare e quindi liquidabile;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e smi

DETERMINA

1. Di liquidare per i motivi espressi in narrativa la parcella in data 17.04.2014 di € 462,28= presentata dallo studio legale Rostagno-Zanino di Torino relativa alle competenze per la difeso del Comune di Malesco nel giudizio di merito al TAR Piemonte descritto in premessa con esito favorevole per il Comune di Malesco;

2. Di imputare la spesa ai seguenti capitoli del bilancio del corrente esercizio finanziario:
- € 462,28= all'intervento 1010603 cap.4 (CIG Z7E1235ECA)

3. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall'art.3 comma 1 della Legge n. 213/2012;

4. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti provvedimenti.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.Antonella Salina

Parere di regolarità contabile

Visto: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.151 comma 4° e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e sim.
Data: 11.12.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Sartori Paola

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line il giorno 16.12.2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

- è stata pubblicata sul web – Sez.ne Amm.ne Trasparente – ai sensi
  - (=) Art. 26 D. Lgs.vo n. 33/2013
  - (=) Art. 37 D. Lgs.vo n. 33/2013

Lì 16.12.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALINA Dr. Antonella

……

Copia conforme all'originale
Malesco, lì 16.12.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALINA Dr. Antonella